



Roma, 4 febbraio 2019

Audizione
XI COMMISSIONE Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale

AS n. 1018

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni

Emendamenti UDIR

Capo I

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI REDDITO DI CITTADINANZA

Articolo 12.

(Disposizioni finanziarie per l'attuazione del programma del Rdc)

I

Al comma 1 aggiungere il seguente periodo:

“Le risorse di cui al presente comma possono essere utilizzate anche per i fini di cui all’articolo 1, comma 436 della legge 30 dicembre 2018, n. 145”

Motivazione [utilizzo delle risorse rdc anche per salario minimo nei rinnovi contrattuali del pubblico impiego]: rispetto agli aumenti contrattuali dei dipendenti e dei dirigenti del pubblico impiego previsti rispettivamente dell’1,3%, dello 0,35% e dello 0,30% per il triennio 2019-2021 si intende garantire almeno l’allineamento degli stipendi al tasso d’inflazione certificata.

II

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

“1-bis. A partire dal 1 settembre 2015, è abolito l’articolo 9, comma 17, della legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni. Pertanto, gli aumenti negoziali eventualmente disposti dai contratti collettivi nazionali di lavoro per il triennio 2016-2018 per i dipendenti e dirigenti del pubblico impiego, sono maggiorati, per il 2016 dello 0,1%, per il 2017 dello 0,6% e per il 2018 dello 0,5%. Agli oneri derivanti si provvede attraverso l’utilizzo delle risorse di cui al comma precedente.”

Motivazione [utilizzo delle risorse rdc anche per recupero IVC 2016-2018]: alla luce della sentenza della Consulta n. 178/2015 sullo sblocco dei contratti, si ridetermina l’assegnazione dell’indennità di vacanza contrattuale nella misura del 50% per il triennio 2016/2018.

1

UDIR Associazione nazionale dei dirigenti scolastici, delle professionalità dell'area dell'istruzione e della ricerca

Mail: segreteria@udir.it - Mobile: [3317713481](tel:3317713481)

Capo II
TRATTAMENTO DI PENSIONE ANTICIPATA «QUOTA 100» E ALTRE DISPOSIZIONI

Articolo 14.

(Disposizioni in materia di accesso al trattamento di pensione con almeno 62 anni di età e 38 anni di contributi)

III

Al comma 6, lettera a) dopo le parole “*entrata in vigore*” inserire le seguenti parole “*della legge di conversione.*”

Motivazione [Estensione quota 100 alla data di conversione in legge del presente decreto]: la modifica intende consentire a tutti i dipendenti pubblici che ne hanno diritto, la possibilità di presentare domanda entro la conversione in legge del presente decreto che potrebbe subire modificazioni durante l’esame del Parlamento.

IV

Al comma 7, sostituire le parole “comparto scuola ed AFAM” con le seguenti parole” comparto e dell’area dell’istruzione e della ricerca “

Motivazione [Correzione della denominazione del comparto ed estensione alla rispettiva area dirigenziale]: la modifica interessa tutto il personale dipendente e dirigente del nuovo comparto e area dell’istruzione e della ricerca considerato ad ogni modo l’errore presente nel testo normativo in riferimento anche del solo comparto scuola ed AFAM che non esiste più.

V

Al comma 7, alla fine del primo periodo aggiungere il seguente:

“Tale quota può essere raggiunta, a prescindere dall’età anagrafica o dall’anzianità contributiva, calcolando esclusivamente la somma dei due indicatori.”

Motivazione [Norme particolari per il conseguimento della quota 100 per il personale della scuola]: la modifica intende prendere atto del carattere peculiare della professione del personale della scuola dove l’età media della presa di servizio supera i 40anni di età e dove si è registrato e si continua a registrare un alto tasso di precarietà per esigenze di bilancio, nonché del riconosciuto *burnout* da stress da lavoro correlato di questi professionisti.

VI

Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:

“11. Per il personale della dirigenza scolastica, ad ogni modo, si applicano ai fini del diritto all’accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità, le disposizioni normative previgenti all’approvazione dell’articolo 24, della legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni.”

Motivazione [Esonero dalla riforma Fornero per il personale della dirigenza scolastica]: il carattere peculiare della professione dirigenziale rispetto alle altre professioni della Pubblica Amministrazione per il diffuso e gravoso stress psicofisico, unito all’attuale pesante gap generazionale tra personale scolastico e discenti necessita di un’apposita finestra che permetta l’accesso e la decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità secondo le regole previgenti la riforma cosiddetta “Fornero”.

Articolo 15.

*(Riduzione anzianità contributiva per accesso al pensionamento anticipato indipendente dall'età anagrafica.
Decorrenza con finestre trimestrali)*

VII

Al comma 4, sostituire le parole “comparto scuola ed AFAM” con le seguenti parole” comparto e dell’area dell’istruzione e della ricerca”

Motivazione [Correzione della denominazione del comparto ed estensione alla rispettiva area dirigenziale]: la modifica interessa tutto il personale dipendente e dirigente del nuovo comparto e area dell’istruzione e della ricerca considerato ad ogni modo l’errore presente nel testo normativo in riferimento anche del solo comparto scuola ed AFAM che non esiste più.

Articolo 16.

(Opzione donna)

VIII

Al comma 3, sostituire le parole “comparto scuola ed AFAM” con le seguenti parole” comparto e dell’area dell’istruzione e della ricerca “

Motivazione [Correzione della denominazione del comparto ed estensione alla rispettiva area dirigenziale]: la modifica interessa tutto il personale dipendente e dirigente del nuovo comparto e area dell’istruzione e della ricerca considerato ad ogni modo l’errore presente nel testo normativo in riferimento anche del solo comparto scuola ed AFAM che non esiste più.

Articolo 20.

(Facoltà di riscatto periodi non coperti da contribuzione)

IX

Al comma 6, sostituire la parola “quarantacinquesimo” con “cinquantesimo”.

Motivazione [Estensione della platea del personale interessato]: la consente di estendere il riscatto di cui al presente articolo a una platea più ampia di lavoratori accomunati da percorsi formativi e lavorativi simili, tali da non giustificare un gap generazionale e una disuguaglianza tra coloro che hanno quarantacinque anni di età e coloro che ne hanno cinquanta.

Articolo 23

(Anticipo del TFS)

X

Al comma 2, dopo le parole “comma 5” inserire le seguenti parole: “e comunque non superiore all’1,5%.”

Motivazione [Definizione dell’importo di finanziamento per la liquidazione] La modifica intende tutelare i lavoratori e fissare un termine massimo per l’aliquota da definire nell’accordo quadro.

XI

Al comma 5, sostituire la parola “30.000” con “80.000”.

Motivazione [Estensione della quota erogabile di liquidazione]: la modifica intende estendere, nel rispetto del principio di affidamento e del valore medio dello stipendio dei lavoratori che andranno in quiescenza, l’importo finanziabile per l’erogazione della liquidazione.

Articolo 24
(Detassazione TFS)

XII

Al comma 2 sostituire “50.000” con “76.000”.

Motivazione [Estensione della detassazione TFS]: la modifica intende estendere la platea dei beneficiari in base a quanto definito dal presente decreto in termini di liquidazione media